

# **REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

## **INDICE**

TITOLO I – ISTITUZIONE ED ELEMENTI DEL TRIBUTO	
Art. 1 – Istituzione del tributo	2
Art. 2 – Presupposto del tributo	2
Art. 3 – Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento del tributo	2
Art. 4 – Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione	2
TITOLO II – DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO	
Art. 5 – Determinazione superficie imponibile	3
Art. 6 – Determinazione tariffe	3
Art. 7 – Articolazione del tributo	3
Art. 8 – Tariffa utenze domestiche	4
Art. 9 – Tariffa utenze non domestiche	4
Art. 10 – Maggiorazioni tariffarie	5
TITOLO III - CATEGORIE, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	
Art. 11 – Utenze domestiche	5
Art. 12 – Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività	5
Art. 13 – Locali e aree non assoggettabili al tributo	6
Art. 14 – Occupazioni temporanee	7
Art. 15 – Agevolazioni e riduzioni	7
Art. 16 – Agevolazioni e riduzioni per le utenze domestiche	7
Art. 17 – Agevolazioni e riduzioni per le utenze non domestiche	8
Art. 18 – Riduzioni del tributo per motivi di servizio	8
TITOLO IV – DICHIARAZIONI – ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE	
Art. 19 – Poteri dei comuni	8
Art. 20 – Il funzionario responsabile	8
Art. 21 – Dichiarazione	9
Art. 22 – Dichiarazione di cessazione	9
Art. 23 – Attività di accertamento	9
Art. 24 – Versamenti	10
Art. 25 – Rateizzazione dei pagamenti	10
Art. 26 – Sanzioni	10
Art. 27 – Riscossione coattiva	11
Art. 28 – Rimborsi	11
Art. 29 – Somme di modesto ammontare	11
Art. 30 – Contenzioso e istituti deflativi	11
TITOLO V - RINVII E DISPOSIZIONI TRANSITORIE	
Art. 31 – Entrata in vigore e rinvio	12

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 36 DEL 27/06/2013**

## **TITOLO I – ISTITUZIONE ED ELEMENTI DEL TRIBUTO**

### **Art. 1 – Istituzione del tributo**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (di seguito denominato "Tares"), a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011.

2. L'applicazione del tributo di cui al comma 1 nel Comune di Camisano Vicentino è disciplinata dal presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, nonché dall'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 2 – Presupposto del tributo**

1. Il tributo si applica ai locali e alle aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

3. Sono esclusi dalla tassazione i locali che per la particolare conformazione non possono essere oggetto di alcuna tipologia di utilizzazione, come specificato dall'art. 13 del presente Regolamento.

### **Art. 3 – Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento del tributo**

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.

2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Il tributo può essere corrisposto anche dal proprietario in nome e per conto degli inquilini; ciò diventa obbligatorio in caso di locazione di immobili ad inquilini americani SETAF che non richiedano la residenza nel Comune.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio e al gestore di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, di presentare entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o conducenti dei locali e delle aree, comprensivo di tutti coloro che non sono iscritti nella scheda anagrafica del contribuente.

### **Art. 4 - Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino all'ultimo giorno del mese in cui è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano un aumento o diminuzione di tariffa producono effetti dal primo giorno del mese successivo di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

## TITOLO II – DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

### **Art. 5 – Determinazione superficie imponibile**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 9-bis, del D.L. 201/2011 (allineamento tra i dati catastali dell'Agenzia del Territorio relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 % di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è in ogni caso quella calpestabile.
3. La superficie calpestabile viene calcolata escludendo muri, pilastri, balconi e terrazze; per le aree esterne si misura il perimetro interno al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti; nel computo si escludono le frazioni inferiori a 0,50 metri quadrati, mentre quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
4. In sede di prima applicazione, vengono utilizzate le superfici già dichiarate o accertate ai fini del tributo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al D. Lgs. n. 507/1993.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all' 80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998.
6. Sono escluse dall'utilizzo della superficie imponibile, di cui al presente articolo, le sole unità immobiliari utilizzate dalle istituzioni scolastiche statali, alle quali si applica la disciplina di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007 convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008.

### **Art. 6 – Determinazione tariffe**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, in attesa dell'emanazione del Regolamento previsto dall'art. 14, comma 12, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 36/2003 (costi smaltimento in discarica), mentre deve essere sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.
4. Il Consiglio Comunale delibera le tariffe entro il termine fissato dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente; la deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui al periodo precedente, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termine di cui al primo periodo, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno; il Consiglio Comunale ha inoltre facoltà di variare le tariffe anche successivamente ai termini di approvazione del bilancio di previsione, ma non oltre il 30 settembre dell'anno di riferimento, qualora ciò risulti necessario al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

### **Art. 7 - Articolazione del tributo**

1. Il tributo, determinato ai sensi dell'articolo 6, è articolato nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso il tributo secondo criteri razionali, quali la proporzione dei quantitativi di rifiuti prodotti da ciascuna delle due categorie oppure, in assenza di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle utenze, attraverso un sistema presuntivo.

3. A livello territoriale il tributo può essere articolato con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal Comune nella delibera annuale di approvazione.

#### **Art. 8 – Tariffa utenze domestiche**

1. Le quote fisse e variabili di tariffa da applicare alle utenze domestiche vengono deliberate dal Consiglio Comunale, nei termini di cui al comma 4 dell'articolo 6, utilizzando i criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 nonché i parametri e i coefficienti in esso indicati, con facoltà di calibrarli in base alle specificità del Comune.

2. Stabilito l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare e della superficie occupata o condotta, secondo quanto specificato nel punto 4.1, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. La parte variabile del tributo è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati prodotta da ciascuna utenza e può essere determinata in maniera puntuale o parametrica. Il Comune applicherà un sistema presuntivo, prendendo a riferimento il seguente numero medio di svuotamenti:

N° Abitanti nucleo	N° Svuotamenti previsti
1	6
2	13
3	16
4	21
5	26
6 o più	30
Seconde case - Altre Utenze	16

4. La quota variabile del tributo relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

5. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe il Consiglio Comunale determinerà i coefficienti da applicare tra quelli previsti ed il numero di svuotamenti attribuito ad ogni fascia di utenza domestica.

#### **Art. 9 – Tariffa utenze non domestiche**

1. Le quote fisse e variabili di tariffa da applicare alle utenze non domestiche vengono deliberate dal Consiglio Comunale, nei termini di cui al comma 4 dell'articolo 6, utilizzando i criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 nonché i parametri e i coefficienti in esso indicati, con facoltà di calibrarli in base alle specificità del Comune.

2. Il Consiglio Comunale utilizzerà anche la suddivisione delle utenze nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti riportate negli allegati al predetto decreto; qualora siano presenti sul territorio attività non direttamente inquadrabili in alcuna di tale categorie, esse verranno associate alle categorie che presentano una potenzialità di produzione di rifiuti maggiormente simile.

3. Qualora nell'ambito dei medesimi locali o aree scoperte oggetto di tassazione siano presenti attività incluse in categorie differenti e non sia possibile provvedere alla suddivisione delle corrispondenti superfici, si procederà ad applicare all'intera superficie la tariffa corrispondente all'attività prevalente.

4. Per le utenze non domestiche la parte fissa del tributo è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per

unità di superficie assoggettabile al tributo. Tale coefficiente è determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

5. Per l'attribuzione della parte variabile del tributo il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

6. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe il Consiglio Comunale determinerà i coefficienti da applicare per ogni singola tipologia tra quelli previsti.

#### **Art. 10 – Maggiorazioni tariffarie**

1. Alla tariffa di cui all'art. 6 si applica una maggiorazione pari a € 0,30= per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.

2. Il Consiglio Comunale ha facoltà di deliberare l'aumento della maggiorazione di cui al comma 1 fino a € 0,40=, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove esso è ubicato.

3. Per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera f) del D.L. 35/2013, l'aumento previsto dal comma 2 del presente articolo è precluso.

4. All'importo del Tares, con esclusione della quota di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, viene inoltre applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D. Lgs. n. 504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

### **TITOLO III - CATEGORIE, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

#### **Art. 11 – Utenze domestiche**

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenendo conto del numero di componenti e della potenziale produzione dei rifiuti. Il numero dei componenti del nucleo familiare e dei conviventi è quello risultante alla data del 1 gennaio di ciascun anno. Per i nuclei sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data d'inizio dell'utenza.

2. Vengono conteggiate all'interno del numero dei componenti del nucleo familiare le persone non facenti parte dello stesso ma dimoranti nei locali oggetto di tassazione.

3. Qualora nei locali oggetto di tassazione non risulti anagraficamente alcun nucleo familiare, il calcolo del tributo verrà effettuato sulla base del numero di persone, dichiarate dal soggetto passivo, che utilizzano l'immobile, salvo verifiche da parte degli uffici comunali.

4. Alle utenze intestate a soggetti non residenti che non avranno presentato tale denuncia, verrà associato ai fini del calcolo del tributo per la parte fissa e per la parte variabile un numero di occupanti pari al nucleo familiare di tre occupanti.

5. Alle abitazioni tenute a disposizione dal proprietario ed effettivamente utilizzabili in quanto allacciate agli impianti ed arredate, verrà associato un numero di occupanti pari ad 1 persona.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei famigliari la tariffa è calcolata con riferimento al nucleo complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Le attività di bed & breakfast vengono considerate come utenze domestiche; il numero di occupanti è calcolato dividendo per 2 il numero di posti letto disponibili. Viene altresì applicata la riduzione di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del presente Regolamento.

#### **Art. 12 - Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività**

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate per categorie omogenee, in relazione alla loro destinazione d'uso e tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti, indicate nelle Tabelle 3 e 4, all. 1, D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. L'assegnazione di un'utenza non domestica a una delle classi di attività previste viene effettuata con riferimento al codice Istat dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della CCIAA, evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del comune, o comunque all'attività effettivamente svolta.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione del tributo si fa riferimento all'attività principale.

4. Il tributo applicabile per ogni attività è unico anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (e sono ubicate in luoghi diversi).

5. I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli classificati nelle Tabelle 3 e 4, all. 1, D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 vengono associati ai fini dell'applicazione del tributo alla classe di attività che presenta con essi la maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

### **Art. 13 - Locali e aree non assoggettabili il tributo**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura e il loro assetto, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché sussistono oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono da ritenersi non assoggettabili il tributo i seguenti locali o aree:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione chiuse, prive di qualsiasi arredo e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici (acqua, elettricità, gas, riscaldamento, telefonia, internet);
- i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- i luoghi e locali impraticabili come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a m. 1.50 o interclusi;
- cavedi, cortili interni;
- le aree scoperte adibite a verde;
- gli immobili strumentali all'attività agricola, d'allevamento e florovivaistica limitatamente alle serre a terra;
- i depositi di materiale in disuso o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;
- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici dove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo (cabine elettriche, centrali termiche, vani ascensore, celle frigorifere, silos e simili, locali di essiccazione e stagionatura);
- i locali e le aree coperte ove si formano esclusivamente rifiuti pericolosi;
- le superfici degli edifici o loro parti adibite al culto ed alla catechesi;
- i locali utilizzati dalle ONLUS di cui all'art. 10 del D. Lgs. 460/1997;
- le superfici destinate a sale di esposizione museale;
- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti, resta salva l'applicazione del tributo per le superfici destinate ai servizi e al pubblico, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- per i distributori di carburante le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree di manovra, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- gli uffici ed altri stabilimenti del Comune;
- i locali e le aree adibite a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- i locali non adibiti ad uso alcuno, privi di arredamento e che restino chiusi per l'intero anno solare;
- sedi di uffici pubblici per servizi istituzionali gestiti direttamente dal Comune o attraverso Enti diversi di cui il Comune fa parte.

2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

3. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

#### **Art. 14 – Occupazioni temporanee**

1. Per coloro che occupano o conducono temporaneamente locali e aree pubblici aperti al pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, con o senza autorizzazione, si applica la tariffa riferita alle categorie corrispondenti rapportata al periodo di occupazione o conduzione.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. Per i “banchi di mercato di beni durevoli” e “banchi di mercato generi alimentari” si applica la tariffa giornaliera prevista per la specifica categoria .
4. Per ogni altro aspetto si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni del presente regolamento relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 10.
5. In caso di uso di fatto, il tributo che non risulti versato all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperato unitamente agli interessi moratori e alle sanzioni eventualmente dovute. Per l'eventuale atto di recupero del tributo, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
6. Non sono soggetti al tributo i casi di:
  - a) occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore;
  - b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se superiore a quello sopra indicato;
  - c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.;
  - d) occupazioni effettuate da girovaghi e artisti con soste non superiori a 4 ore;
  - e) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive, o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore, purché non comportino attività di vendita o di somministrazione a fini di lucro.

#### **Art. 15- Agevolazioni e riduzioni**

1. In sede di deliberazione annuale del tributo il Consiglio Comunale può elaborare coefficienti di riduzione che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente attive sul proprio territorio.
2. In sede di deliberazione annuale sulle tariffe possono essere motivatamente disposte agevolazioni a contribuenti che versino in condizioni di comprovata indigenza. Il settore competente per materia (o i settori) compiono adeguate istruttorie delle proposte di agevolazione e le inviano al settore tributi.
3. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
4. Tutte le riduzioni tariffarie devono essere comprovate da idonea documentazione.
5. Le agevolazioni di cui agli articoli 16 e 17 si applicano anche alla maggiorazione di cui all'art. 10, commi 1 e 2, del presente regolamento.

#### **Art. 16 - Agevolazioni e riduzioni per le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche sono previste le seguenti riduzioni tariffarie:
  - a) utenze che effettuano il compostaggio domestico (sia mediante composte che concimaia): riduzione della parte variabile del 20%
  - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono all'estero o abbiano la dimora in altra località per motivi di lavoro o di salute, per più di sei mesi all'anno: riduzione della parte variabile 30%
  - c) abitazioni con unico occupante di età superiore ai 75 anni: riduzione della parte variabile del 30%
2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto nella misura del 80% se la distanza è superiore a metri 1000 dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

### **Art. 17 - Agevolazioni e riduzioni per le utenze non domestiche**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Per le utenze non domestiche per le quali il produttore dimostri di aver avviato, a propria cura e spese, i rifiuti prodotti a recupero (intesi quelli assimilati agli urbani), mediante copia del contratto rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile del tributo.

3. Per le utenze non domestiche grandi produttrici di scarti organici (cat. 22 e 27), per le quali il produttore dimostri di aver avviato a recupero la maggior parte dei rifiuti prodotti, pur conferendoli al servizio pubblico, può essere applicato, previa valutazione favorevole della Giunta Comunale, sulla parte variabile del tributo, un coefficiente di riduzione proporzionale al minor costo di trattamento rispetto al costo di smaltimento.

4. Per le utenze non domestiche a carattere stagionale è prevista una riduzione tariffaria pari al 30% della parte variabile.

### **Art. 18- Riduzioni del tributo per motivi di servizio**

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

## **TITOLO IV – DICHIARAZIONI – ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE**

### **Art. 19 - Poteri del Comune**

1. Ai fini del controllo dei dati acquisiti dalle denunce o mediante accertamenti (su rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili), l'ufficio Tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifiche, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo, ovvero richiedere a uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In caso di non adempimento da parte del contribuente delle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo preavviso (da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica), possono accedere agli immobili soggetti al tributo ai fini della destinazione e della misura delle superfici.

### **Art. 20 - Il funzionario responsabile**

1. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile, al quale sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa al tributo per la gestione dei rifiuti urbani.

2. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione e dispone i rimborsi. Su delega del Sindaco, rappresenta l'Ente nei vari gradi di contenzioso.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.



## **Art. 21 – Dichiarazione**

1. La dichiarazione Tares deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree di cui all'articolo 2.
2. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. Il modello di dichiarazione è reso disponibile presso gli uffici del Comune, ovvero è scaricabile dal sito istituzionale comunale [www.comune.camisanovicentino.vi.it](http://www.comune.camisanovicentino.vi.it); tale modello, debitamente compilato e firmato, può essere consegnato a mano presso gli uffici del Comune, che rilasceranno ricevuta, oppure spedito per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure trasmesso tramite PEC all'indirizzo [comune.camisanovicentino@halleycert.it](mailto:comune.camisanovicentino@halleycert.it) oppure tramite e-mail all'indirizzo [tributi@comune.camisanovicentino.vi.it](mailto:tributi@comune.camisanovicentino.vi.it).
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al comma 1.
5. Non è necessario presentare la dichiarazione nel caso di variazione dei componenti del nucleo familiare delle utenze domestiche, in quanto i relativi dati vengono acquisiti d'ufficio dall'anagrafe comunale, tranne nel caso di cui al comma 1 dell'art. 11 del presente regolamento.
6. La denuncia deve obbligatoriamente contenere: le generalità del contribuente, l'indicazione del codice fiscale, la data dell'occupazione o della conduzione dei locali o delle aree, l'ubicazione del fabbricato, del piano, della scala e del numero interno, gli estremi catastali, il nome del proprietario, la destinazione d'uso dei locali e delle aree e la relativa superficie con distinzione tra locali e aree coperte, aree scoperte a uso esclusivo, vani e aree condominiali e pertinenziali, la data in cui viene presentata la denuncia e la sottoscrizione; per le civili abitazioni e assimilati, l'elenco dei dimoranti e dei conviventi di fatto, iscritti e non nella scheda anagrafica.
7. Dalla denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili deve risultare la denominazione dell'istituto, la sede, nonché le persone che ne hanno la rappresentanza legale.
8. Nella dichiarazione devono essere evidenziati gli eventuali titoli di cui agli artt. 16 e 17 (agevolazioni, riduzioni); al venire meno degli stessi il contribuente è tenuto a presentare la denuncia di variazione.
9. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia va fatta dalla persona che li rappresenta a termini di legge.

## **Art. 22 – Dichiarazione di cessazione**

1. La cessazione, nel corso dell'anno, della occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili o il trasferimento ad altra unità immobiliare nel territorio comunale, deve essere comunicata dal contribuente, mediante denuncia, all'ufficio Tributi entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione.
2. La denuncia di cessazione deve contenere: il nome del contribuente agli effetti del tributo, le generalità del contribuente, la data di cessazione della conduzione dei locali o delle aree, il cognome e il nome del proprietario e dell'eventuale subentrato nei locali e nelle aree, nonché tutte le altre indicazioni necessarie per l'individuazione della pratica da cessare, la data in cui viene presentata, la sottoscrizione.
3. Dalla denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili deve risultare: le generalità del contribuente e del legale rappresentante, e il nuovo indirizzo.
4. In caso di decesso del contribuente la denuncia deve essere effettuata da uno degli eredi legittimi.
5. Il settore tributi cura l'aggiornamento dell'elenco dei contribuenti e invita i nuovi conduttori o coloro che subentrano ai contribuenti deceduti o trasferiti a regolare la loro posizione.

## **Art. 23 – Attività di accertamento**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 gg. entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

#### **Art. 24 – Versamenti**

1. Il versamento del tributo, nonché della maggiorazione di cui all'articolo 10, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 (modello F24) oppure tramite bollettino di conto corrente postale, a disposizione presso il Servizio Tributi del Comune.

2. Il Servizio Tributi del Comune trasmette ai contribuenti risultanti nella banca dati comunale il modello F24/bollettino di versamento precompilato con l'importo da versare; tale trasmissione non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze, ovvero non esime dal versamento in autotassazione i contribuenti cui non dovesse pervenire la documentazione in oggetto.

3. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. Il versamento del tributo, nonché della maggiorazione di cui all'articolo 10, è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre; è altresì consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

5. Per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera a) del D.L. 35/2013, la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more del presente Regolamento, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno 30 giorni prima della data di versamento.

#### **Art. 25 – Rateizzazione dei pagamenti**

1. Sia la Tares ordinaria sia quella derivante da avvisi di accertamento e i relativi oneri accessori possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi di cui all'articolo 28 del presente Regolamento, in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere.

2. Il numero massimo di rate di uguale importo concedibili è pari a:

- 8 rate, in caso di importi a debito fino ad € 5.000,00=,

- 12 rate, in caso di importi a debito superiori ad € 5.000,00=

3. Qualora l'importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad € 5.000,00=, il contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria.

4. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di istanza utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.

5. In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro gg. 60 dalla scadenza della predetta rata.

#### **Art. 26 – Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica una sanzione pari al 30 % del tributo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 % al 200 % del tributo non versato, con un minimo di € 50,00=.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 % al 100 % del tributo non versato, con un minimo di € 50,00=.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 22, comma 4, entro il termine di 60 gg. dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00= a € 500,00=.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Il Funzionario responsabile ha facoltà di non applicare le sanzioni in presenza delle seguenti situazioni esimenti:
  - errore del contribuente derivante da evidenti criticità che hanno caratterizzato l'interpretazione della norma;
  - omesso versamento nei termini caratterizzato da obiettiva e documentata impossibilità materiale del contribuente ad adempiere;
  - errore del contribuente conseguente ad errate o fuorvianti indicazioni del Comune in merito alla materia imponibile.
7. Sulle somme dovute in base all'accertamento di omissioni e violazioni si applica un interesse pari al tasso di interesse legale, calcolato con maturazione giorno per giorno, avente decorrenza dal giorno in cui le somme sono divenuti esigibili.

#### **Art. 27 – Riscossione coattiva**

1. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

#### **Art. 28 – Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 gg. dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Alla somma da rimborsare è riconosciuto un interesse pari al tasso di interesse legale, calcolato con maturazione giorno per giorno, avente decorrenza dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

#### **Art. 29 – Somme di modesto ammontare**

1. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a € 12,00=; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è di importo inferiore a € 12,00=, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00= con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, Legge 296/2006, non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00= per anno d'imposta.

#### **Art. 30 – Contenzioso e istituti deflativi**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni.
2. Al Tares si applica l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti deflativi del contenzioso come disciplinati nel Regolamento comunale dell'accertamento con adesione.

## TITOLO V - RINVII E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

### **Art. 31 – Entrata in vigore e rinvio**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013; a decorrere da tale data sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia a quanto stabilito in materia dalle normative vigenti e, in particolare, dall'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge n. 296/2006.